



Ai
Sindacati Autonomi Bancari
F.A.B.I.

LORO SEDI

PROTOCOLLO: **1938/K961-VP/mm**

ROMA, LI **27 settembre 2007**

OGGETTO:

PENSIONI DI ANZIANITA': QUARTA USCITA OTTOBRE 2007
Si apre l'ultima finestra del 2007: possono lasciare solo i dipendenti con 57 anni.

I lavoratori dipendenti, che hanno maturato **35 anni di contributi** e compiuto **57 anni** di età entro il **30 giugno 2007**, possono accedere alla pensione anticipata dal 1° ottobre 2007.

In attesa che il **Protocollo** firmato, il **23 luglio 2007** tra il Governo e le Parti Sociali, sia tradotto in legge, le prossime finestre per le pensioni di anzianità sono:

decorrenza	requisiti richiesti
1° ottobre 2007	35 anni di contributi e 57 anni di età al 30/06/2007
1° gennaio 2008	35 anni di contributi e 57 anni di età al 30/09/2007 oppure 39 anni di contributi al 30/09/2007 a prescindere dall'età

Il Protocollo sottoscritto lo scorso 23 luglio, sempre in attesa di essere convertito in legge, aggira il cosiddetto “scalone Maroni”, evitando il brusco innalzamento da 57 a 60 anni del requisito anagrafico da accompagnare ai 35 anni di contribuzione per ottenere la pensione di anzianità dal 1° gennaio 2008.

Fermo restando l'introduzione di **sole due finestre (gennaio e luglio)** al posto delle attuali quattro, una volta approvata la riforma introdotta dall'accordo Governo Sindacati del 23 luglio 2007, **le nuove pensioni di anzianità si potranno ottenere combinando:**

	Età anagrafica minima	Quota	Requisiti richiesti
Dall'1/1/2008 al 30/6/2009	58	-----	35 anni di contributi + 58 anni di età
Dall'1/7/2009 al 31/12/2010	59	95	35 anni di contributi + 60 anni di età oppure 36 anni di contributi e 59 età
Dall'1/1/2011 al 31/12/2012	60	96	35 anni di contributi + 61 di età oppure 36 anni di contributi e 60 età
Dal 2013	61	97	35 anni di contributi + 62 di età oppure 36 di contributi e 61 di età

Prima di far scattare la quota 97, sarà effettuata una verifica: se i conti risulteranno in ordine, potrebbe rimanere la quota 96.

Tra le novità va evidenziato **l'inserimento delle cosiddette "quote"**: la somma del requisito contributivo con quello anagrafico.

Resta inalterato il requisito alternativo dei 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età anagrafica e in questo caso le "finestre" potrebbero rimanere quattro. Questo è quanto prevede il Protocollo del 23 luglio u.s., salvo modifiche che potranno essere apportate nel corso della discussione Parlamentare per la traduzione in Legge.

COORDINAMENTO FABI PENSIONATI

LA SEGRETERIA NAZIONALE